



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Copia Procura della repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia
Via Terme di Traiano 56A
00053 CIVITAVECCHIA RM
attiurgenti.procura.civitavecchia@giustiziacert.it

ARPA Lazio
Direzione Tecnica
Via Boncompagni, 101 - 00187 ROMA
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
Direzione Sez. Prov.le Roma
Via Saredo, 52 - 00173 ROMA
sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it

Enel Produzione S.p.A.
Unità Business Torrevaldaliga Nord
Via Aurelia Nord, 32 - 00053 Civitavecchia (RM)
enelproduzione@pec.enel.it

RIFERIMENTO: Decreto Ministro 0000114, del 05/04/2013 con avviso pubblicato in G.U. n° 97 del 26/04/2013 - Centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord della società ENEL Produzione S.p.A. sito in Civitavecchia (RM).
Diffida Prot. U.0019583 del 26/07/2016 (acquisita in ISPRA al Prot. 48592 del 26/07/2016).

OGGETTO: Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. U.0021863 del 05/09/2016 (acquisita con Prot. ISPRA 53605 del 06/09/2016).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale il MATTM ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevedeva che "... appena ricevuta la presente diffida siano interrotti i deflussi della frazione acquosa dal serbatoio S9 verso la vasca C1 per successivo trattamento nell'impianto ITAO fino all'autorizzazione da parte di codesta Autorità Competente."

Essendo all'atto della ricezione della diffida i deflussi dal serbatoio S9 alla vasca C1 per il successivo trattamento nell'impianto ITAO già stati interrotti, come indicato dal gestore stesso, lo scrivente Servizio ritiene che le motivazioni e le argomentazioni trasmesse dal gestore con nota prot. Enel-PRO-16/08/2016-0027527 (acquisita con prot. ISPRA 51736 del 16/08/2016) siano soddisfacenti per il superamento della violazione oggetto della diffida in riferimento.

Con riferimento a quanto indicato al secondo capoverso della nota in oggetto si segnala che le attività relative alla cosiddetta "Fase C" di cui alla Relazione Tecnica descrittiva "Rimozione residuo oleoso e svuotamento S9" revisione 2, trasmessa dal gestore in allegato 2 alla nota Enel-PRO-0019221



del 14/05/2015 (acquisita con prot. ISPRA 21429 del 14/05/2015), consistenti nella rimozione del contenuto del refluo ancora contenuto nel serbatoio S9 non idoneo al trattamento nell'impianto ITAO di centrale e nel suo conferimento come rifiuto, non rientrano tra quelle autorizzate dalla prescrizione di cui all'ultimo capoverso del par. 10.6.1, pag. 119, del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del Decreto Autorizzativo in riferimento, e pertanto devono essere effettuate nel rispetto della normativa di settore sui rifiuti e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (cap. 10.6, pagg. 117 e 118 del Parere Istruttorio Conclusivo e cap. 9, pagg. 37 e 38 del Piano di Monitoraggio e Controllo).

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della originaria nota ISPRA Prot. 46855 del 18/07/2016.

Distinti saluti

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**
Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma Digitale